

2016/04/26

# REGIONE SICILIANA

## CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 – GELA

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 2430 DEL 2016

**Oggetto:** atto di appello avanti la Corte di Appello Sezione Lavoro di Caltanissetta notificato da Ing. d'Arma Salvatore c/ il Consorzio di Bonifica 5 Gela - costituzione in giudizio e affidamento incarico legale.

\*\*\*\*\*

L'anno duemilasedici il giorno 19 del mese di maggio in Palermo nella sede dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, il sottoscritto Dott. Antonino Drago, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 5 – Gela ai sensi del D.A. n. 5/GAB del 11/02/2016.

Con l'intervento in qualità di segretario f.f. del Dott. Vincenzo Caruso e con i poteri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 7 dello Statuto Consortile.

**Vista** la L. R. n. 45/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

**Visto** il D.P.R.S. n. 153 del 23.05.1997 (pubblicato sulla GURS n. 49 del 06.09.1997) costitutivo del Consorzio di Bonifica 5 – Gela.

**Vista** la L. R. n. 5 del 28/01/2014, art. 13 comma 2, in materia di riforma dei Consorzi di Bonifica.

**Premesso**

- che con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 12/09/2008, l'Ing. d'Arma Salvatore, dipendente del Consorzio di Bonifica 5 Gela, aveva promosso avanti il Tribunale del lavoro di Caltanissetta domanda di riconoscimento a far data dal 01/04/2002 del diritto al mantenimento degli scatti periodici di anzianità e per l'effetto delle differenze retributive maturate, anche per lavoro straordinario svolto, nonché dell'indennità di reperibilità fin dal 11/01/1995, oltre ancora gli accessori di legge;

- che il Consorzio si costituiva in giudizio eccependo tra le eccezioni preliminari, l'incompetenza del giudice adito nonché ragioni di merito;

-che il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 1241/08, in accoglimento della sopra detta eccezione preliminare, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Gela;

-che con successiva comparsa di riassunzione e pedissequo decreto di fissazione di udienza, entrambi notificati il 23/01/2009, il ricorrente aveva riassunto l'originario giudizio avanti il suddetto Tribunale di Gela riproponendo le stesse domande e ragioni;

-che il Consorzio si costituiva anche avanti il Tribunale di Gela al fine di far valere nei confronti del suddetto dipendente le stesse ragioni già formulate;

-che detto giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza n. 341 del 23/10/2014 che ha rigettato il ricorso avversario compensando le spese;

-che la suddetta sentenza è stata parzialmente impugnata dall'appellante nella parte relativa alla sola richiesta di indennità di reperibilità con atto di appello avanti la Corte di Appello di Caltanissetta notificato al domicilio eletto dell'Avv. **MUSSIS** (incaricato nel 1° grado) che l'ha rimesso all'Ente via pec con comunicazione assunta al protocollo al n. 975 del 12/04/2016.

**Vista** la sentenza trasmessa via pec dal suddetto Legale il 27/04/2016, assunta al prot. n. 1133 del 29/04/2016, a seguito richiesta del Consorzio prot. n. 1106 del 22/04/2016.

**Visto** il suddetto atto di appello con l'annesso provvedimento giudiziale che ha fissato l'udienza di discussione per il 08/06/2016.



**Vista** la proposta del Capo Settore Affari Generali Legali di adozione del presente atto all'uopo predisposto e i relativi pareri ivi espressi.

**Preso atto** che presso il suddetto Consorzio non risulta prevista avvocatura interna che possa rappresentare l'Ente nei giudizi civili, penali e amministrativi in cui quest'ultimo si trovi legittimato attivo ovvero passivo.

**Rilevato** che qualora sorga l'esigenza della rappresentanza, della tutela e della costituzione dell'Ente in giudizio, si rende quindi necessario ricorrere al patrocinio di un avvocato esterno abilitato all'esercizio della professione.

**Richiamato** il generale orientamento della Corte dei Conti (fra le altre, deliberazione n. 19/2009/PAR Sezione di controllo della Basilicata) e del Consiglio di Stato (fra le altre, sentenza 11 maggio 2012, n. 2730), in base al quale l'incarico alla difesa in giudizio di una pubblica amministrazione non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, ma nel novero dei contratti d'opera ex art. 2230 e seguenti del Codice Civile, ed è pertanto conferibile in via diretta.

**Vista** la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 07/07/2011, nella quale si conferma, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni in tema di tracciabilità, la necessaria distinzione fra l'appalto di servizi legali, di cui all'Allegato II B, del D. Lgs. n. 163/2006, considerabile un vero e proprio appalto di servizi, e la difesa giudiziale posta in essere dal professionista, inquadrabile, invece, come un mero contratto d'opera intellettuale.

**Preso atto** dell'indisponibilità del Legale di 1° grado Avv. Ferraro Giuseppe a poter assumere l'odierno incarico in appello come da sua comunicazione in atti.

**Ritenuto** a tutela dei diritti e degli interessi del Consorzio di resistere all'atto di appello in oggetto, nominando un legale di fiducia esterno individuato nella persona dell'Avv. Cusumano Giuseppe, che interpellato al riguardo, ha manifestato la propria disponibilità; all'uopo stabilendo il compenso pari ad un importo complessivo lordo per l'intera attività di € 2.000,00 ( leggasi duemila/00 ) omnia comprensivo di accessori di legge e anche di spese, ed altresì disponendo che il compenso, al netto di ogni acconto, dovrà essere corrisposto a conclusione del giudizio, previa produzione di documentazione attestante l'attività svolta del suddetto Legale nominato, il quale null'altro potrà pretendere a nessun titolo dal Consorzio e che la eventuale designazione da parte del professionista incaricato di un altro avvocato quale domiciliatario e/o sostituto processuale non comporterà oneri aggiuntivi per il Consorzio.

**Con il parere consultivo** positivo del Direttore Generale Dott. Vincenzo Caruso.

**Senza la partecipazione**, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, del Collegio dei Revisori dei Conti scaduto il 18/05/2015 ai sensi del Decreto Assessoriale n. 570/2012.

**Visto** lo Statuto Consortile approvato con deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 49 del 9.3.99.

**Visto** il R.D. 13 Febbraio 1933, n. 215.

#### DELIBERA

- I. **la costituzione in giudizio** del Consorzio di Bonifica 5 Gela al fine di resistere all'atto di appello avanti la Corte di Appello di Caltanissetta notificato dall'Ing. d'Arma Salvatore contro il citato Consorzio.
- II. **Conferire** per quanto sopra mandato difensivo all'Avv. Cusumano Giuseppe con studio legale in Palermo via Mariano Stabile n. 221, a costituirsi in giudizio ed esplicitare tutte le istanze, difese ed eccezioni più opportune.
- III. **Stabilire** per il suddetto Avvocato che il compenso professionale ammonta ad un importo complessivo lordo di € 2.000,00 ( leggasi duemila/00 ) omnia comprensivo anche di spese e accessori.
- IV. **Disporre** che il suddetto compenso, al netto di ogni acconto, dovrà essere corrisposto a conclusione del giudizio, previa produzione di documentazione attestante l'attività svolta del suddetto Legale nominato, il quale null'altro potrà pretendere a nessun titolo dal Consorzio e



